



Dispositivo n. 63/2016

Prot. n. 741 I/13

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

IL PRESIDE

- vista la Legge n. 168 del 9.5.1989
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 261 del giorno 8.11.2012
- visto il Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- preso atto che il Regolamento di Facoltà per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali pubblicato con Dispositivo n. 88/2015 è difforme dal Regolamento di Ateneo relativamente alla durata del mandato elettorale
- visto l'art. 3, c. 7 della Legge 127/1997
- constatata la necessità di adeguare il Regolamento in oggetto

DISPONE

l'emanazione del Regolamento per l'elezione della rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà nell'Assemblea di Facoltà.

Art. 1

Indizione delle elezioni

Le elezioni della rappresentanza nell'Assemblea di Facoltà del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà sono indette con Disposizione del Preside della Facoltà di Scienze M.F.N. almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni; esse si svolgono in un'unica giornata e sono rese note:

- a) mediante affissione dell'avviso elettorale all'Albo ufficiale della Facoltà,
- b) mediante affissione dell'avviso elettorale presso i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze M.F.N. e le Segreterie didattiche dei Consigli di Area didattica della Facoltà,
- c) mediante affissione dell'avviso elettorale all'interno della Città Universitaria,
- d) mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.

Le elezioni devono tenersi, di norma, nei periodi in cui si svolgono le lezioni.

L'indizione fissa la data delle votazioni, il numero dei rappresentanti e delle rappresentanti da eleggere e la sede dove si svolgeranno le elezioni.



Al momento dell'indizione delle elezioni e su richiesta del personale interessato, il Preside mette a disposizione spazi per la propaganda elettorale, che dovrà cessare comunque alle ore 13,00 del giorno che precede quello indicato per le operazioni elettorali.

## Art. 2 Corpo elettorale

L'elettorato attivo e passivo spetta al Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio presso i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN, assunto a tempo indeterminato che alla data della indizione delle elezioni e fino alla data fissata per lo svolgimento delle stesse riveste tale ruolo presso l'Università La Sapienza .

## Art. 3 Composizione della Commissione di seggio

I membri della Commissione di Seggio sono nominati con Disposizione del Preside della Facoltà.

La Commissione di Seggio è composta da:

- a) tre membri scelti fra le Professoresse e i Professori di I e di II fascia e fra le Ricercatrici e i Ricercatori della Facoltà; tra loro verrà scelto il/la Presidente.
- b) il Coordinatore o la Coordinatrice dell'Ufficio di Facoltà, con funzioni di Segretario/a.

L'ufficio di Presidente, di Membro e di Segretario/a della Commissione di Seggio è obbligatorio.

In caso di impedimento o mancata presentazione di una o più componenti del seggio, il Preside provvede con sua Disposizione alla necessaria integrazione.

Le funzioni del/della Presidente del Seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal/dalla vice-Presidente nominato/a dal/dalla Presidente stesso/a.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempreché risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il/la Presidente o il/la vice-Presidente.

## Art. 4 Presentazione delle candidature

Eventuali singole candidature possono essere presentate, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presso l'Ufficio di Presidenza, con dichiarazione sottoscritta dal Personale interessato, munito di documento di riconoscimento, a persona incaricata dal Preside.

Di dette candidature si darà pubblicità presso il seggio e sul sito web della Facoltà e dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN.

Per coloro che dovessero risultare eletti/e non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalità del precedente comma, la dichiarazione di accettazione dell'elezione dovrà essere resa entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

In caso di parità di preferenze ricevute, prevale il Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il/la Dipendente più anziano di età.



Art. 5  
Operazioni di voto e compiti della Commissione elettorale

Il giorno fissato per le votazioni, il seggio viene costituito con l'insediamento del/della Presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare e timbrare un congruo numero di schede.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno e nell'orario indicato nella Disposizione di indizione delle elezioni, emanata dal Preside.

Art. 6  
Accesso ai seggi

Al seggio elettorale possono accedere soltanto gli elettori ad esso iscritti e il Personale dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7  
Modalità di voto

Ogni elettrici ed elettore ha diritto di esprimere una preferenza con l'indicazione del cognome e nome del prescelto; in caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

Le elezioni nell'Assemblea di Facoltà della componente del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN dà luogo alla nomina del numero di Rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto; in caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza integrata del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà mancherà per l'intera durata dell'organo.

Art. 8  
Casi di nullità

Sono dichiarate nulle le schede che non consentano la chiara identificazione del Personale prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

Art. 9  
Termine delle votazioni e chiusura dei seggi

Al termine delle votazioni, la Commissione di Seggio procede al computo delle schede votate, allo scrutinio delle stesse e a redigere il relativo verbale. Spetta alla Commissione di Seggio decidere sulle contestazioni e su eventuali reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione di Seggio si pronuncia sui risultati delle elezioni, verifica il numero delle preferenze attribuite a ciascun soggetto e provvede a stilare la graduatoria dei votati.



Art. 10  
Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione di Seggio, sono resi pubblici mediante affissione all'Albo della Facoltà e pubblicizzati sul sito web della stessa, entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione di Seggio, che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il firmatario di essi. Avverso la pronuncia della Commissione di Seggio, entro cinque giorni, può essere proposto ricorso all'Assemblea di Facoltà che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 11  
Proclamazione degli eletti

Il Preside proclama gli eletti e le elette, con propria Disposizione, entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

I/le componenti elettivi/e delle Assemblee di Facoltà durano in carica un triennio. Il mandato elettorale è rinnovabile una sola volta consecutivamente. La mancata individuazione della rappresentanza integrata del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'Assemblea di Facoltà non inficia la valida costituzione dell'Organo collegiale.

Art. 12  
Esercizio del mandato ed eventuali sostituzioni

Per garantire l'efficacia dell'attività e la continuità amministrativa dei propri Organi si decide di optare per un regime misto come di seguito indicato:

- a) Il mandato dei componenti eletti nell'Assemblea di Facoltà decorre dal giorno successivo *alla scadenza dei mandati dei rappresentanti eletti per tutte le posizioni per le quali la rappresentanza non è garantita;*
- b) *Per le posizioni vacanti gli eletti e le elette entrano immediatamente in carica. Il mandato sarà pertanto esteso allo scorcio del triennio in essere e andrà a scadenza simultaneamente a quello di tutti gli altri rappresentanti di cui al punto a).*

I/le rappresentanti del personale tecnico-amministrativo decadono dalla carica nel momento della loro collocazione a riposo o in caso di trasferimento presso altre Università o altre sedi dell'Università "La Sapienza". In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva.

Il personale che cessa dal suo incarico verrà sostituito, con Disposizione del Preside, da quello che lo segue per numero di preferenze. Il subentrante rimarrà in carica fino alle successive elezioni.

In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario eletto, che cessa dal suo incarico, ciò non infirmerà la valida costituzione dell'Organo.

Art. 13  
Norme transitorie e finali

In prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la data delle votazioni viene fissata dal Preside, anche in deroga al termine di cui all'art. 1, previa



approvazione da parte dell'Assemblea di Facoltà e viene pubblicizzata con un congruo anticipo agli interessati

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti nell'Università "La Sapienza" in materia di elezioni.

Roma, 25 maggio 2016

IL PRESIDE  
F.to Prof. Vincenzo Nesi